

DISCIPLINARE per il conferimento di incarico professionale per la direzione lavori, misurazione contabilità lavori, rilascio del certificato di regolare esecuzione concernente lavori di Restaurazione interna, completamento e sistemazione arredi e attrezzature dell'ex Oratorio della Madonna della Misericordia e di San Ludovico in località Vallerenzo in Comune di Pecorara (PC).

In Pecorara presso la sede municipale, l'anno 2009, il giorno 01 del mese di aprile fra:

1. Il **Comune di Pecorara**, codice fiscale 80002010330, rappresentato dal responsabile del procedimento Geom. Gabriele Valorosi, nato a Piacenza il 03.03.1977, domiciliato per l'incarico a Pecorara, Via Municipio n°2;
2. Il **Dott. Arch. Adelchi Trevisan**, nato a Albignasego (PD) il 20.02.1951, codice fiscale TRV DCH 51B20 A161B, Partita IVA n°00338300338, libero professionista con studio in Podenzano Via Quasimodo n°10, iscritto all'albo degli Architetti della Provincia di Piacenza al n°94 dal 1978, tel.0523/452270 fax0523/711634 email:

E' stipulata, sotto forma di scrittura privata da valere anche come pubblico strumento, la seguente per il conferimento dell'incarico professionale.

ART.1

L'amministrazione comunale di Pecorara, come sopra rappresentata, conferisce al professionista all'uopo nominato, il quale accetta, l'incarico per la direzione lavori, misurazione contabilità lavori, rilascio del certificato di regolare esecuzione concernente lavori di Restaurazione interna, completamento e sistemazione arredi e attrezzature dell'ex Oratorio della Madonna della Misericordia e di San Ludovico in località Vallerenzo in Comune di Pecorara (PC). Più precisamente, sulla base anche di quanto previsto in merito alla vigente Normativa, le presentazioni professionali oggetto dell'incarico sono:

1. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (art.3 comma 3, D.Lgs.n°528/99);
2. Redazione del Piano di sicurezza (art.4, comma 1, D.Lgs. n°528/99);
3. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (art.3, comma 4, D.Lgs. n°528/99);
4. direzione lavori;
5. Misura e contabilità dei Lavori;
6. Accertamento della regolare esecuzione dei lavori e rilascio del certificato.

Per le prestazioni di cui sopra e solo per esse, è nella facoltà del professionista incaricato avvalersi della collaborazione di personale laureato o diplomato, accetto dell'Amministrazione, con relativa spesa a carico del medesimo.

ART.2

DIRETTORE DEI LAVORI

Cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto approvato ed al contratto ai sensi della Legge 109/94 e dal Regolamento di Attuazione DPR 554/99.

Le principali attività svolte dal Direttore dei Lavori sono le seguenti:

cura dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto;

è responsabile del coordinamento e della supervisione della attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

è responsabile dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'art. 3 comma 2, della Legge 5 novembre 1971 n° 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'art. 21 della predetta Legge;

intrattiene i rapporti con il Committente fornendo tutte le informazioni necessarie in merito allo stato di avanzamento delle opere ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati al programma; partecipa alle riunioni di coordinamento convocate dal Committente;

coordina le attività di cantiere ai fini della sicurezza ed igiene dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 494/96 e del D.P.R. 554/99 art. 127.

e' responsabile del controllo della regolarità della documentazione assicurativa e previdenziale dei dipendenti dell'appaltatore;

verifica la validità del programma di manutenzione;

ha la responsabilità per la corretta adozione delle varianti

ART.3

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

(D.Lgs. 494/96)

Le funzioni del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal Direttore dei Lavori o da un Direttore Operativo abilitato ai sensi del D.Lgs. 494/96.

Le funzioni del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori consistono:

a - nell'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

b - nell'adeguare i predetti piani ed il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;

c - nel verificare l'idoneità dei piani operativi di sicurezza assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento;

d - nell'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

e - nel proporre alla Stazione Appaltante in caso di gravi osservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

f - nel sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

ART.4

Gli assistenti con funzioni di Direttori Operativi collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori la quale consiste nel:

verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di Legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

programmare e coordinare le attività dell'Ispettore dei Lavori;

curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

assistere i Collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore;

verificare i risultati delle prove e della loro rispondenza con quanto previsto dalle norme e dai documenti di contratto;

verificare la contabilità di cantiere fornita dall'Ispettore di Cantiere;

inviare al Direttore dei Lavori ogni richiesta di variante fatta dall'Impresa, corredandola di tutte le necessarie annotazioni per una corretta valutazione.

In mancanza di Direttori operativi provvede il Direttore dei lavori.

Art.5

L'onorario per la D.L., è calcolato in base alla vigente Tariffa del Decreto Ministeriale 04 aprile 2001 e s.m.i.

ART.6

La determinazione degli onorari è stata determinata secondo il seguente schema di calcolo:

Imponibile	€ 21.915,80
Oneri contributivi CNPAIA al 2%	€ 438,32
IVA al 20%	€ <u>4.470,82</u>
Totale onorario	€ 26.824,94

I pagamenti saranno effettuati, proporzionalmente al progressivo svolgimento delle prestazioni, come segue:

1. acconto euro 2.000,00 alla presentazione del progetto;
2. 50% approvazione progetto esecutivo;
3. acconto in percentuale in base agli stato avanzamento lavori.

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si impegna a:

- a) produrre un numero minimo di due copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.);

ART.7

Tutte le controversie che avessero a sorgere tra il Comune ed il professionista, Qualunque sia la natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessun'esclusa, saranno definite da un Collegio Arbitrale, costituito da un arbitro scelto da ciascuna delle parti, più un terzo scelto di comune accordo dai due arbitri precedentemente designati e, in difetto, dal presidente del Tribunale di Piacenza.

Il collegio Arbitrale giudicherà secondo equità, senza obbligo della forma di procedura per gli atti d'istruzione.

ART.8

La presente convenzione, mentre è subito impegnativa per il professionista, diverrà tale per l'Amministrazione solo dopo l'approvazione da parte dell'organo preposto.

Quanto sopra è confermato e sottoscritto dalle parti

Pecorara, lì 01 aprile 2009

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI PECORARA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Valorosi Gabriele

IL PROFESSIONISTA
INCARICATO
Arch. Adelchi Trevisan